



CITTÀ DI GRUMO APPULA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

N. 33

SEDUTA DEL 12-03-2018

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Comune di Grumo Appula C/ Regione Puglia Determinazione Dirigenziale n. 3 del 17.01.2018 Determinazioni.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di marzo in Grumo Appula, nella Residenza Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASSENTE/PRESENTE

d'Atri Michele	Presente	Sindaco
Palladino Gennaro	Presente	Vice Sindaco
Scorca Sara	Presente	Assessore
Savino Domenico	Presente	Assessore
Fanelli Vincenza	Presente	Assessore
Mazzeo Giuseppe	Presente	Assessore

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE Dott. Michele Siciliano.

Il Sindaco: Michele d'Atri

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

- Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore AA.GG.: Favorevole;

Il Responsabile del Settore AA.GG.

F.to Dott. Michele Siciliano

2. Parere di regolarità contabile in atti espresso dal Responsabile del Settore Economico finanziario: Relazione si superano i dodicesimi e quindi non può essere vistata contabilmente, tanto ai sensi dell'articolo 163 tuel

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

F.to Dott.ssa Francesca Siciliano

Oggetto: Comune di Grumo Appula C/ Regione Puglia Determinazione Dirigenziale n. 3 del 17.01.2018 – Determinazioni.

PREMESSO:

che in data 01.02.2018 prot. 1803 del 02.02.2018, è pervenuta nota pec della Regione Puglia – Dipartimento mobilità- qualità urbana- opere Pubbliche – ecologia e paesaggio – sezione autorizzazioni ambientali – avente ad oggetto: “Posta Certificata: Prot.1054/2018 – ID Via 216: Prometeo 2000srl? Procedimento di Via – AIA per modifica sostanziale del realizzando impianto di compostaggio da FORSU, sito in Grumo Appula – Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 3 del 17.01.2018”;

che in data 01.02.2018 prot. 1772 del 02.02.2018, il Prof. Luigi Volpe legale consulente del Comune sulla problematica, giusto incarico affidato con Deliberazione di G.M.93 del 05.07.2017 e Determinazione Dirigenziale n. 138 del 06.07.2017, C/ la Società Prometeo 2000 - giusto Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, per l’Ottemperanza al Giudicato ex art. 112 comma 2 lett.a - c.p.a., dall’avv. Luigi Paccione, in nome e per conto della Ditta Prometeo 2000 s.r.l (P.IVA e C.F. 05597820728), in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante p.t. Leonardo Delle Foglie, con sede in Modugno (BA) alla S.P. 231 Km. 1,600, contro il Comune di Grumo Appula, per l’accertamento e la declaratoria di nullità, ha comunicato quanto segue:” facendo seguito all’incontro intervenuto in con l’Assessore Ing. Savino, il Dirigente dell’UTC Ing. Colasuonno ed altri esponenti dell’Amministrazione comunale provvedo ad esprimere l’avviso di questo studio a riguardo della determinazione regionale in data 17/1 u.s. n.3 pubblicata in BURP 25/1/2018 n.13. A tal proposito osservo quanto segue:

1. in primo luogo è del tutto evidente che la SocPrometeo 2000 s.r.l. non ha Inteso discutere il suo ricorso contro Regione Puglia (per silenzio-inadempimento) rinviato ben quattro volte (la prossima udienza è fissata per il 7/2 p.v.): ed infatti 1 ricorsi presentano pur sempre un’alea, nel mentre la SocPrometeo 2000 s.r.l. ha preferito prima ottenere la predetta determinazione regionale;
2. quanto al ricorso pendente davanti al TAR per la Puglia contro Comune di Grumo Appula avente n.R.G.691/2017, SezJII, questo studio insisterà comunque per la decisione, poiché un eventuale accoglimento sarebbe suscettibile di Invalidare la predetta determinazione regionale;
3. quanto alla predetta determinazione regionale in data 17/1/2018 n.3 essa andrebbe necessariamente Impugnata davanti al TAR per la Puglia, poiché In, difetto la autorizzazione rilasciata alla SocPrometo 2000 s.r.l. si consoliderebbe in maniera definitiva;
4. ad avviso di questo studio sussistono ragionevoli motivi per l’impugnativa, ed in particolare:

“non riconducibilità della richieste della SocPrometeo 2000 s.r.l. in data 24/2/2016 alla mera "modifica progettuale" trattandosi, per le caratteristiche della proposte, di nuovo impianto a tutti gli effetti; intervenuta caducazione delle precedenti valutazioni ambientali per decorso della validità quinquennale; intervenuta caducazione del permesso di costruire "implicito"; contrasto macroscopico con 11 nuovo PUG ormai approvato in via definitiva dal Comune di Grumo Appula;

carente osservanza della distanza minima dal deposito di esplosivi;

inoltre la predetta determinazione dirigenziale regionale si limite a fare l'elencazione degli apporti partecipativi In sede procedimentale e in sede di conferenza di servizi, senza nulla motivare a proposito delle partecipazioni oppositive; in particolare sarebbe ragione di illegittimità l'affermazione secondo cui il Comune, di Grumo Appula non ha reso il parere di competenza AIA previsto e più volte sollecitato", nel mentre il Comune ha più volte manifestato la sua opinione dissenziente (a tal fine sarebbe necessario, in caso di proposizione del ricorso davanti al TAR, che pervenissero a questo studio tutte le predette opposizioni cronologicamente ordinate).

Ogni decisione in ordine alla proposizione del ricorso spetta ovviamente a codeste Amministrazione. Mi limito ad osservare che, essendo molto brevi i termini per produrre ricorso, è necessario che il mandato pervenga a questo studio con estrema urgenza, considerando i tempi tecnici necessari per la produzione di una **impugnativa certamente complessa**""";

che con nota e-mail dell'08.02.2018 è stato richiesto al Prof. Avv. Luigi Volpe un preliminare preventivo-accordo definitivo, per dar corso all'impugnazione della Determinazione Dirigenziale n. 3 del 17.01.2018, dinanzi al Tar Puglia;

che in data 09.02.2018 prot. 2217, il Prof. Avv. luigi Volpe ha comunicato quanto segue:" riscontro la comunicazione di codesta Spettle Amministrazione trasmessa a mezzo email in data 8/2 u.s. ore 10,32 ed annoto quanto segue:

1)- come più volte paventato in corrispondenza di questo studio (in particolare da ultimo lettera in data 17/1 u.s.), la strategia processuale della Soc.Prometeo 20000 s.r.l., nel senso di evitare qualsiasi pronuncia del giudice amministrativo nel giudizio contro Regione Puglia avente n.R.G.746/2017 Sez.I, è stata puntualmente perseguita. Ed infatti con sentenza TAR Puglia-Bari n.182 dell'8/2/2018 è stata dichiarata cessata la materia del contendere "essendo stato adottato l'atto reclamato (autorizzazione integrata ambientale)": e cioè la determinazione regionale n.3 del 17/1/2018;

2)- per vero non è apprezzabile il comportamento del difensore della SocPrometeo 2000 s.r.l. che in sede di discussione nel ricorso n.R.G.691/2017 Sez.III contro Comune di Grumo, all'udienza del 17/1/2018, si era impegnato a chiedere l'abbinamento dei due ricorsi (e cioè abbinamento del ricorso R.G. n.746/2017 Sez.I al ricorso n.R.G.691/2017 Sez.III);

3)- in sostanza nel predetto giudizio R.G.746/2017 - Sez.I, non essendosi costituito il Comune di Grumo Appula, non si è tenuto conto di tutti i buoni argomenti che avrebbero potuto essere rappresentati;

4)- per quanto riguarda il ricorso contro Comune di Grumo n.R.G.691/2017 -Sez.I, rinviato ai fini del preventivato abbinamento, provvedere a chiedere con urgenza la trattazione per la quale, ad avviso di questo studio, permane l'interesse del Comune di Grumo Appula nonostante la sentenza intervenuta nell'altro ricorso. Quanto al preventivo richiesto con la predetta email in-data-8/2 u.s. ore 10,32, preciso quanto segue:

a)- in primo luogo il preventivo trasmesso da questo studio In data 17/1 u.s., per l'eventualità di costituzione del Comune di Grumo Appula nel ricorso R.G. n.746/2017 - Sez. I, non ha più ragione d'essere, essendo stato ormai il detto ricorso deciso con l'anzidetta sentenza;

b)- quanto al preventivo per l'eventuale Impugnativa della determinazione regionale n.3 del 17/1/2018, esso è allegato alla presente. Segnalo soltanto che, attesa la notevole complessità della questione ed essendo ormai trascorsi già più di venti giorni per l'eventuale impugnativa, ogni determinazione di codesta Amministrazione dovrà essere adottata con estrema urgenza attesi i necessari tempi tecnici per la redazione del ricorso avente caratteristiche di alta complessità"

Fase di studio della controversia

4.185,00

Fase introduttiva del giudizio	2.430,00
Fase istruttoria e di trattazione	2.970,00
Fase decisionale	6.950,00
Fase cautelare	3.780,00
Totale	20.315,00
15% per spese generali ai sensi dell'art.2	
D.M. Giustizia 10/3/2014 n.55	3.047,25
Totale	23.362,25

Si aggiungono CAP 4% ed IVA 22%.

Il preventivo è redatto applicando il parametro medio in ragione dell'estrema complessità della questione;

Che con nota e-mail del 12.02.2018 è stato richiesto al Prof. Avv. Luigi Volpe, quanto segue:” Si riscontra quanto segnalato e richiesto dalla S.V., in data 09.02.2018, facendo esplicita e cortese richiesta di voler rideterminare il preventivo delle competenze professionali, con una congrua riduzione imposta per il Comune di Grumo Appula per le ben note difficoltà finanziarie e per confutare sia la condotta della Società Prometeo Srl che dell'anomala situazione consumata dalla Regione Puglia con l'autorizzazione n.3 del 17.01.2018”;

che il professore Luigi Volpe ha riscontrato la richiesta di riduzione in data 14.02.2018 prot. 2387, applicando una riduzione del 20% ovvero da € 29.642,02 a € 23.713,62;

che con nota del 22.02.2018 prot. 3023 del 26.02.2018, il Prof. Luigi Volpe ha comunicato quanto segue:” facendo seguito alla lettera di questo studio in data 14/2 u.s. e nel tornare a rimarcare che la determinazione regionale n.3 del 17/1/2018 rischia di non essere più impugnabile per decorrenza dei termini, tomo a sottolineare che attendo urgentissime istruzioni.

Che con nota del 7.3.2018 prot. 3572 avente ad oggetto: ID VIA 216: Prometeo 2000 S.r.l.-Procedimento di VIA-AIA per modifica sostanziale del realizzando impianto di compostaggio da FORSU, sito in Grumo Appula, c.da Trullo dei Gendarmi. Determinazione del dirigente Sezione Autorizzazioni ambientali n. 3 del 17.01.2017., il Responsabile del Settore Tecnico – ing. Carlo Colasuonno ha comunicato quanto segue:

“”Con riferimento all'autorizzazione oggettivata, per le valutazioni di competenza, ferme le considerazioni espresse dal prof. Volpe con nota del 1° febbraio 2018, in atti al prot. n. 1772 del 2 febbraio 2018, si segnala che nel corso della riunione del 21 febbraio 2018 u.s del Comitato Tecnico Regionale, congiuntamente con la Prefettura di Bari, si è avuta conoscenza del riscontro fornito dal Ministero dell'Interno, Ufficio Prevenzione Incendi e Rischio Industriale, prot. n. 2524 del 21 febbraio 2018, sul quesito posto dalla Direzione Regionale W.F. della Puglia in merito alla questione, circa la cogenza o meno delle disposizioni di cui al R.D. n. 635 del 1940, cosiddetto RE-TULPS.

L'Ufficio Ministeriale ha sostanzialmente affermato la cogenza della norma del suddetto Testo Unico, così come a suo tempo, in seno al Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), il sottoscritto, quale rappresentante del Comune, ebbe modo di evidenziare, nonostante la diversa posizione del Comitato che propendeva per la disapplicazione della predetta normativa sotto la supposta prevalenza delle norme di cui al D.Lgs. n. 105/2015.

Si rappresenta altresì che nella stessa riunione del C.T.R., si è appreso che la la FEA sas ha proposto alla Commissione Consultiva Centrale in materia di sostanze esplosive, un rafforzamento della bastionatura della riserverta più vicina all'impianto Prometeo 2000, al fine di rendere compatibile l'impianto FEA con l'impianto Prometeo 2000, in deroga alla distanza di 1000 mt richiesta dal RE-TULPS.

Al riguardo, la Commissione Consultiva Centrale in materia di sostanze esplodenti, con verbale del 13 dicembre 2017, ha espresso il proprio assenso.

Alla luce di quanto sopra, si può rilevare che la compatibilità dell'impianto Prometeo 2000, il quale è stato autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n.3 del 17/01/2018 anche sulla base del parere espresso dal C.T.R., conformato su aspetti oggi rivalutati, rispetto al preesistente impianto FEA sas, è subordinata alla esecuzione delle opere di protezione proposte alla Commissione Consultiva Centrale da parte della FEA sas.

Tanto si segnala per le opportune valutazioni, anche di ordine giuridico, trattandosi di elementi di novità per il procedimento amministrativo sotteso al rilascio dell'autorizzazione regionale in epigrafe oggettivata, considerato che la stessa è stata emanata sul presupposto di conformità alla normativa di sicurezza, in relazione proprio all'impianto preesistente della FEA sas nella configurazione attuale.””””

Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Puglia con ricorso a prodursi contro la Regione Puglia avente ad oggetto impugnativa determinazione regionale n.3 del 17/1/2018 (autorizzazione integrata ambientale SocPrometeo 2000 s.r.l.), anche alla luce delle significanti valutazioni del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale – ing. Carlo Colasuonno;

occorre, pertanto, procedere alla prenotazione di spesa pari a € 23.713,62 per la costituzione in giudizio;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art.49, comma 1°, del D.lgs. 267/00, in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Amministrativo ed in via contabile dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 163 del DPR 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Autorizzare il legale rappresentante dell'Ente a costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Puglia con ricorso a prodursi contro la Regione Puglia avente ad oggetto impugnativa determinazione regionale n.3 del 17/1/2018 (autorizzazione integrata ambientale SocPrometeo 2000 s.r.l).

Prenotare a tal fine la spesa di € 23.713,62, sul cap. 124 "Spese per liti, arbitrati e risarcimenti", int. 1.01.02.03 "Prestazioni di servizio", codice SIOPE 1331 del formulando bilancio 2018;

Demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo tutta la conseguente attività gestionale;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza.

Approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to Michele d'Atri

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.to Dott. Michele Siciliano

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

Ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

■ che la presente deliberazione:

- è affissa all'Albo Pretorio con il n. 366 dal 14-03-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29-03-2018;
- è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00);
- diventa esecutiva il 12-03-2018, decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma3, del D.Lgs. 267/00);
- E' inviata alla Prefettura con nota n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 135, D.Lgs. 267/00.
- E' comunicata, in elenco al n. 4012 , in data 14-03-2018 , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del D.Lgs.267/00;

F.to: IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

Copia conforme per uso amministrativo.
Grumo Appula, 14-03-2018

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE